

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' DELFINO PESCARA 1936 Srl (nella qualità di Società che ha acquisito il titolo sportivo del Pescara Calcio SpA) (nota n. 733/512pf08-09/SP/blp del 30.7.2009).

Visto il deferimento del 2 aprile 2009 disposto dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Gerardo Soglia, Presidente all'epoca dei fatti della società Pescara Calcio Spa, per violazione degli artt. 1, co. 1, 8, co. 14 e 10, co. 2, CGS, e nei confronti della Società Delfino Pescara 1936 Srl, nella qualità di società che ha acquisito il titolo sportivo del Pescara Calcio Spa, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

Rilevato che il deferimento è intervenuto per non aver ottemperato la società Pescara Calcio Spa al disposto di cui al C.U. del 5 maggio 2008 N°. 94/A, non avendo provveduto a depositare nel termine prescritto del 30 settembre 2008 la garanzia bancaria prevista in caso di splafonamento del budget-tipo pari a € 110.500,00, relativamente al contratto sottoscritto con il calciatore Roberto Cappai;

Ritenuto che il mancato deposito della garanzia bancaria ha prodotto la nullità del contratto e della variazione di tesseramento e che detto comportamento è stato ascritto al Sig. Gerardo Soglia, all'epoca dei fatti Presidente della Società.

Considerato che successivamente il Pescara Calcio è fallito e che in data 20 gennaio 2009 la Società è stata aggiudicata all'asta alla Delfino Pescara 1936 Srl e che a quest'ultima Società, la F.I.G.C. ha trasferito il titolo sportivo mantenendo i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione;

Valutato che la notifica originaria del deferimento nei confronti del Sig. Gerardo Soglia non è andata a buon fine e che questa Commissione, con ordinanza 23 aprile 2009, ha rimesso gli atti alla Procura Federale per consentire una nuova notifica dell'atto di deferimento;

Preso atto che la Procura Federale ha rinnovato il deferimento e nuovamente notificato lo stesso al Sig. Gerardo Soglia e alla società Delfino Pescara 1936 Srl.

Esaminata la memoria 5 settembre 2009 depositata dalla difesa della società Delfino Pescara 1936 srl.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Giua, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti

sanzioni: inibizione per mesi 1 al Sig. Gerardo Soglia, penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontare nella corrente stagione sportiva al Delfino Pescara 1936 Srl;

Ascoltati altresì i difensori della società Delfino Pescara 1936 Srl, i quali hanno concluso chiedendo in via principale l'improcedibilità ed inammissibilità del deferimento, in via subordinata l'irrogazione di una ammenda rinunciando alla domanda proposta, in via estremamente gradata di irrogazione della penalizzazione di 1 punto in classifica generale. Rilevato che il Sig. Gerardo Soglia non è comparso all'odierna udienza e non ha depositato alcuna difesa.

Considerato che quanto ascritto al Sig. Gerardo Soglia trova conferma negli atti del giudizio e non risulta contestato dallo stesso soggetto deferito, sicché lo stesso va ritenuto responsabile dei comportamenti antiregolamentari tenuti e va sanzionato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1, co. 1, 8, co. 14 e 10, co. 2, CGS.

Considerato, invece, per quanto riguarda la società deferita, che non può non tenersi conto che il Soglia era Presidente del Pescara Calcio Spa, oggi soggetto inesistente dal punto di vista federale essendo stata revocata l'affiliazione e che lo stesso Soglia non è mai stato tesserato per la nuova Società (Delfino Pescara 1936 Srl) alla quale è stato trasferito il titolo sportivo;

Ritenuto che, alla luce di tale situazione di fatto, questa Commissione non può che uniformarsi al proprio precedente indirizzo giurisprudenziale che, al contrario di quanto ritenuto dalla Procura Federale, non si pone in contrasto con la decisione 7 aprile 2009 la cui motivazione è stata pubblicata su C.U. N°. 264 del 19 giugno 2009 giacché in quella fattispecie il calciatore in origine tesserato per il Pescara Calcio era poi stato tesserato anche per il Delfino Pescara 1936 mentre il Soglia, Presidente del Pescara Calcio, non ha mai fatto parte a nessun titolo del Delfino Pescara 1936. Conseguentemente, alla luce di tale situazione di fatto, non appare concretizzabile in alcun modo il principio della responsabilità diretta a carico della Società Delfino Pescara 1936 Srl.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del Sig. Gerardo Soglia la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e dichiara non doversi procedere nei confronti della società Delfino Pescara 1936 Srl.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Pietro Ferri, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DIAMANTI (calciatore tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl) (nota n. 488/864pf08-09/SP/blp del 17.7.2009).

Con provvedimento del 17.07.2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alla violazione ascritta e puntualmente

individuata nell'atto di deferimento, il Sig. Alessandro Diamanti, calciatore professionista, all'epoca dei fatti tesserato in forza all'A.S. Livorno Calcio Srl.

Dall'atto di deferimento é emerso che il Sig. Diamanti non ha provveduto, reiteratamente nel tempo, a corrispondere, in favore del Presidente del Collegio Arbitrale (Camera Arbitrale F.I.G.C. competente in ordine alla risoluzione delle controversie tra Calciatori e Agenti discendenti dall'incarico conferito ex art. 10 Regolamento Agenti), le competenze liquidate in favore dello stesso in base al disposto di cui al lodo arbitrale emesso in data 25.11.2008, comunicato al soggetto deferito il successivo 30.12.2008.

Nei termini assegnati, il Sig. Diamanti non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico del soggetto deferito, ha chiesto l'irrogazione della seguente sanzione:

- ammenda di € 3.000,00 a carico del Sig. Alessandro Diamanti;

Nessuno è comparso per il deferito.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come i profili di responsabilità individuati, nei termini di cui all'atto di deferimento, nei riguardi del calciatore professionista, siano pacificamente individuabili nella loro materialità, in quanto ampiamente comprovati sulla base degli atti di indagine.

Il protratto inadempimento posto in essere dal Sig. Diamanti integra senza dubbio gli estremi di un comportamento tenuto in violazione e in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza *“in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”* (art. 1, co. 1, CGS), tanto più in considerazione e in dipendenza di quanto prescrive l'art. 23, co. 5 e 6, Regolamento Agenti (in vigore dal 01.02.2007), che prevede l'immediata esecutività del lodo arbitrale e dispone che le parti *“si impegnano, irrevocabilmente, ad accettare i lodi arbitrali emessi secondo diritto dagli arbitri designati e a darvi esecuzione, così come ogni altra decisione disciplinare adottata nei propri confronti”*.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) a carico del Sig. Alessandro Diamanti.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Giuseppe Febbo, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JULIO CESAR LEON DAILEY (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Torino FC SpA) E DELLA SOCIETA' PARMA FC SpA (nota n. 561/1025pf08-09/SP/blp del 22.7.2009).

Con provvedimento del 22.07.2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte e puntualmente individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Leon Dailey Julio Cesar,

calciatore professionista, all'epoca dei fatti tesserato in forza al Parma F.C. Spa, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 2, CGS, il medesimo Parma F.C. Spa.

Dall'atto di deferimento è emerso che il Sig. Leon ha sottoscritto due distinti contratti di mandato tra Calciatore e Agente, in favore di due distinti Agenti di calciatori, in costanza di rapporto con uno di essi.

Nei termini assegnati, sia il calciatore professionista deferito che il Parma F.C. Spa hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico del Sig. Leon e del Parma F.C. Spa, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 30 di squalifica a carico del Sig. Leon Dailey Julio Cesar;
- € 1000,00 di ammenda a carico del Parma F.C. Spa.

Sono altresì comparsi, per il Sig. Leon, l'Avv. Puglisi Maraja, mentre per il Parma F.C. Spa l'Avv. Andrea Galli.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come i profili di responsabilità ascritti, nei termini di cui all'atto di deferimento, a carico del Sig. Leon, siano pacificamente individuabili nella loro materialità, sia in quanto ampiamente comprovati sulla base degli atti di indagine, sia alla luce della pacifica confessione resa dal medesimo calciatore deferito, come si evince in seno allo scritto difensivo prodotto.

Alcun rilievo decisivo possono assumere, a fini esimenti, le osservazioni formulate dal calciatore in ordine alle motivazioni, anche di natura psicologica, che lo avrebbero indotto a sottoscrivere un duplice mandato in favore di due distinti Agenti di calciatori (Sig. Pace e Sig. Piccioli), dovendosi piuttosto evidenziare come, sotto il profilo prettamente giuridico - sportivo, il Sig. Leon abbia tenuto un comportamento in palese violazione della normativa federale di riferimento, avendo egli stesso violato l'obbligo di conferimento dell'incarico in esclusiva (art. 10, co. 1, Regolamento Agenti) e, in ogni caso, non avendo rispettato le modalità di conferimento dell'incarico in via non esclusiva (art. 10, co. 1, 2° cpv, Regolamento Agenti).

Ad ogni buon conto, dovendosi ritenere che il comportamento tenuto dal calciatore sia stato caratterizzato più che altro da una certa superficialità e leggerezza, la sanzione a suo carico non potrà che essere di lieve entità.

Quanto, invece, alla posizione del Parma F.C. Spa, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene che le argomentazioni difensive proposte, pur puntualmente e diffusamente articolate, non possano essere oggetto di accoglimento in questa sede, per le considerazioni che seguono.

Circa l'invocata omessa indicazione dei termini di inizio e di conclusione delle indagini, con conseguente asserito pregiudizio del diritto di difesa del soggetto incolpato, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene che l'assunto sia del tutto privo di fondamento. Invero, ai sensi dell'art. 32, co. 11, CGS (applicabile al caso di specie nella formulazione antecedente alla modifica del 28 maggio 2009), le indagini relative a fatti denunciati nel corso della stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio di quella successiva, salvo proroghe della Corte di Giustizia Federale.

Nel caso di specie, i fatti da cui ha avuto origine il presente procedimento disciplinare sono stati denunciati nella stagione sportiva 2008/2009 (cfr. lettera di segnalazione-denuncia della Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C. del 02.03.2009, pervenuta all'ufficio della

Procura in data 04/03/2009 che ha conferito successivamente l'incarico agli organi inquirenti, ai fini dell'espletamento delle indagini, in data 17.04.2009).

Inoltre, le audizioni dell'Agente di Calciatori, Sig. Stefano Pace e del Sig. Leon recano la data del 29/04/2009, mentre l'ultima attività investigativa risale al 21.05.2009, come emerge dalla documentazione relativa al presente procedimento disciplinare.

Ne discende, pertanto, che gli atti di indagine de quibus, essendo stati pacificamente compiuti e sviluppati nel corso della stagione sportiva 2008/2009 e, ad ogni buon conto, entro il termine di inizio di quella successiva (30.06.2009), non hanno pregiudicato affatto il diritto di difesa del soggetto incolpato e, dunque, risultano legittimamente utilizzabili.

Per mera completezza argomentativa, peraltro, si fa solo rilevare che, sotto tale profilo, a nulla rileva che l'atto di deferimento rechi la data del 22.07.2009, non costituendo il medesimo atto di indagine.

Del resto, anche a voler concedere che tra gli atti di indagine se ne fosse individuato qualcuno eventualmente compiuto fuori termine, l'effetto non avrebbe potuto essere quello della improcedibilità, nullità o annullabilità del deferimento, come sostenuto dalla difesa del Parma F.C. Spa, quanto, piuttosto, quello della assoluta inutilizzabilità dei predetti atti.

Sul punto, illuminante é la statuizione resa dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. C.G.F. N° 208 del 27.5.2009), ove é dato testualmente leggere che *“la disposizione di cui all'art. 32.11 del Codice di Giustizia Sportiva (...) non prevede alcuna sanzione, tanto meno di improcedibilità, per l'ipotesi che le indagini medesime non vengano concluse entro il detto termine (leggi stagione sportiva in corso) dovendosi, in ultima ipotesi, non tener conto di quelle (acquisizioni processuali) eventualmente compiute dopo la chiusura della stagione sportiva”*.

Quanto, poi, alla presunta eccessiva genericità del deferimento invocata dalla difesa del Parma F.C. Spa, si osserva, che per ormai consolidata giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, detto carattere di genericità sussiste essenzialmente ove l'illecito disciplinare sia evocato in termini così incerti o perplessi da comportare una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Per converso, non può ritenersi generico l'atto di addebito il quale contenga, come in relazione alla fattispecie che ci occupa, una circostanziata indicazione della specifica natura della condotta addebitata, idonea a favorire l'agevole individuazione, da parte dell'incolpato, della corretta prospettiva da cui il contegno illegittimamente tenuto deve essere vagliato.

Al riguardo, é significativo il principio espresso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che ha ritenuto come *“l'atto di deferimento non possa essere considerato generico quando circoscriva con ragionevole chiarezza la condotta effettivamente rilevante ai fini disciplinari e quindi già consenta alle parti incolpate di percepire la esatta natura della violazione addebitata”* (Lodo C.C.A. Calcio Como S.r.l. / F.I.G.C. 24/03/2006).

In ultima analisi, anche le argomentazioni sostenute dalla difesa del Parma F.C. Spa circa la presunta assenza, a carico della società sportiva, di qualsivoglia profilo di responsabilità oggettiva discendente dall'illecito disciplinare posto in essere dal proprio tesserato, non possono essere accolte.

E' noto che uno dei fondamentali principi posti a presidio dell'ordinamento giuridico - sportivo (calcistico) é individuabile proprio in seno all'istituto della responsabilità oggettiva

delle società sportive; forma di responsabilità che consegue, in modo automatico, a quella personale del tesserato che abbia tenuto la condotta illegittima e giuridicamente rilevante. Trattasi di un principio generale imprescindibile da cui questa Commissione Disciplinare Nazionale non ritiene di doversi discostare, anche tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia propria specifica prerogativa al fine di poterne eventualmente sindacare la legittimità ovvero di disapplicarlo.

Sul punto, peraltro, è recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite (C.U. C.G.F. N°. 264 del 19.06.2009), assumendo la piena e incondizionata vigenza, nel sistema attuale dell'ordinamento sportivo, del principio di responsabilità oggettiva, dovendosi, tuttavia, dare rilievo, in ogni caso, alla assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati e, pertanto, procedere, se del caso, ad una congrua graduazione sotto il profilo sanzionatorio.

Ebbene, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di condividere e di doversi ragionevolmente uniformare al predetto orientamento che si sostanzia, in definitiva, in un principio giurisprudenziale sportivo che, proprio in quanto promanante dal consesso giudicante di più elevato rango in ambito giuridico - sportivo calcistico, è destinato a costituire canone ermeneutico di carattere generale e applicabile ogniqualvolta, di qui in avanti, emergano fattispecie analoghe a quella di cui trattasi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione della sanzione della squalifica di giorni 8 (otto) a carico del Sig. Leon Dailey Juilo Cesar, e di quella dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico del Parma F.C. Spa.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO CAPODICCI (calciatore tesserato per la Soc. Piacenza FC SpA) (nota n. 648/044pf09-10/SP/blp del 24.7.2009).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dal difensore del deferito ed i documenti ad essa allegati, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del Sig. Fabrizio Capodici e l'applicazione al medesimo della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00, osserva quanto segue.

Il fatto in questione risulta pacificamente provato *per tabulas* attraverso l'acquisizione agli atti del lodo arbitrale, della comunicazione al Sig. Capodici, del deposito dello stesso e del relativo avviso di ricevimento, della comunicazione di mancato adempimento da parte dell'odierno incolpato.

Questi, nonostante la ritualità della procedura, ha omesso di adeguarsi alla decisione della Camera Arbitrale Federale, cercando solo in questa sede disciplinare di fornire una giustificazione al suo comportamento, invocando il ritardo con cui gli sono stati corrisposti gli emolumenti da parte del sodalizio presso cui è tesserato, mentre in precedenza era rimasto silente e completamente inerme di fronte alle legittime intimazioni che gli venivano indirizzate.

Occorre peraltro considerare che, anche di fronte al percepimento di parte delle sue spettanze, in misura tale da permettergli di adempiere alla propria obbligazione pecuniaria (cfr. estratto bancario), il Sig. Capodici comunque non ha provveduto in merito, pur affrontando altri numerosi esborsi, e a tutt'oggi risulta ancora inadempiente.

Pur volendo giustificare il ritardo, sotto il mero profilo dell'attenuante, resta comunque il fatto che il deferito persiste nel sottrarsi ai suoi obblighi.

Tale condotta integra pacificamente la violazione delle norme indicate nel deferimento e conseguentemente la responsabilità disciplinare del Sig. Capodici deve essere dichiarata, con l'applicazione della sanzione risultante dal dispositivo, che questa Commissione ritiene congrua in considerazione dell'entità complessiva degli importi non versati e del comportamento tenuto dal deferito nel corso della vicenda.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Capodici Fabrizio la sanzione dell'ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO REA (calciatore tesserato per la Soc. US Sassuolo Calcio Srl) (nota n. 390/1310pf08-09/SP/blp del 14.7.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 14.7.2009 nei confronti di:

- Sig. Angelo Rea, per la violazione di cui agli art. 1, co. 1, e 8, co. 15, CGS, in relazione all'art. 11, co. 1 e 2, Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato "B" del Regolamento Agenti.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Angelo Rea, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il suddetto deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Angelo Rea, sanzione dell'ammenda di € 2.500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS, a € 1.700,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo

grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00) al Sig. Angelo Rea.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 10 settembre 2009

II SEGRETARIO FEDERALE
Antonio Di Sebastiano

II PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete